

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.

Zona Industriale di Agrigento

92021 ARAGONA (AG)

Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733

Email: protocollo@atiag9.it - Pec: atiag9@pec.it

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2 del 6 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Oggetto: risoluzione della Convenzione del servizio Idrico Integrato

Premesso

- la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento perfezionata il 27.11.2007 tra il Consorzio di Ambito di Agrigento (oggi Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento - ATI AG 9) ed il gestore del detto servizio Girgenti Acque SpA;

- la diffida notificata dall'ATI al gestore in data 15.16/5/2018 a causa di alcuni gravi inadempimenti riscontrati nella gestione del servizio;

visto

- l'atto responsivo ad atto di diffida notificato da Girgenti Acque SpA il 30 maggio successivo dal quale risultano confermati tutti i gravi inadempimenti lamentati (ad eccezione di quello della commercializzazione dell'acqua fuori dall'ambito territoriale di riferimento) che, piuttosto, vengono individuati quali conseguenza del non aver l'ATI i) consegnato le reti di tutti i Comuni d'ambito, ii) tempestivamente adeguato la tariffa secondo le indicazioni del Gestore, iii) esitato alcuni progetti da realizzare sulla rete idrico/fognaria e sugli impianti di depurazione;

ritenuto

- che tale assunto non può essere condiviso, non solo perché la mancata consegna di alcune reti, i criteri seguiti nella determinazione delle tariffe e quanto riguardante i progetti è stato anche il portato degli inadempimenti del Gestore sin da subito venuti fuori nei rapporti con i vari Comuni dell'ATI, anche in quelli con i consegnatari, ma anche perché esso, comunque, conferma uno scenario sul quale occorre responsabilmente intervenire e, cioè, quello di un Servizio Idrico Integrato mal gestito, con gravissimi inadempimenti neppure episodici ed un Gestore (atteso anche quanto appresso si dirà) incapace in questo contesto di gestirlo;

- che il tenore dell'atto responsivo (nonché il tempo in cui è pervenuto, quando ancora neppure scaduti erano i termini concessi per potersi adempiere) è tale da dover fare escludere l'intenzione del Gestore di rimediare anche solo ad uno degli inadempimenti lamentati;

- che le peculiarità del servizio di cui si discute (e tutto quello che questo comporta in termini di sanità e salute pubblica, ordine pubblico, gestione delle risorse pubbliche, ecc.), sono tali da imporre di prendere quanto prima posizione e liberare il Servizio da chi si è rivelato incapace di gestirlo (e ciò considerato anche che le tariffe pagate dagli utenti qui interessati sono tra le più elevate);

- che tutta la storia del Servizio Idrico Integrato gestito da Girgenti Acque SpA è caratterizzata dall'applicazione di alcune penali, nonché dalla presenza di numerose iniziative

giudiziali anche cautelari avviate da altre Autorità che, a prescindere dal loro esito, denotano e confermano l'inaccettabile livello qualitativo del servizio reso, nonché il grave stato di tensione del quale l'ATI (attesi gli interessi pubblici in gioco) non può non tenere conto;

visto e ritenuto

- che, da ultimo, l'inaffidabilità del Gestore (e lasciando qui da parte ogni questione di pericolosità sociale) è confermata dalla Certificazione antimafia interdittiva del 16 novembre 2018 inviata dalla Prefettura di Agrigento, che (a prescindere dalla valenza in sé della detta Certificazione, nonché dagli effetti di legge che essa direttamente produce o può produrre) rappresenta e delinea uno scenario tale da non consentire di poter ritenere risolvibili le mancanze e gli inadempimenti riscontrati e lamentati;

considerato

- che il Gestore ha già avviato contro l'ATI svariati contenziosi, tra i quali quello al Tar Palermo (RG 2753/2014) per il risarcimento danni da mancata consegna degli impianti e reti dei Comuni non consegnatari (richiesta risarcitoria euro 76.311.089,00), quello al Tar Palermo (RG 2259/2015) per il risarcimento di partite pregresse (richiesta risarcitoria euro 25.353.000,00), quello al Tar Palermo (RG 895/2016) per ritenuta inadeguatezza della tariffa d'ambito con richiesta di riconoscimento di maggiori costi operativi 2012 - 2015 (richiesta euro 14.000.351,00), nonché quello al Tar Milano con il quale ha impugnato i provvedimenti di approvazione del metodo tariffario e del programma di interventi a farsi nel periodo 2016 -2019 (con espressa riserva di quantificazione del danno);

- che, ai sensi della la Convenzione di gestione, il Gestore ha l'obbligo della prosecuzione del servizio idrico integrato

visto

- il verbale dell'Assemblea dell'ATI AG 9 del 23 novembre 2018 che ha deliberato di notificare a Girgenti Acque SpA la dichiarazione di risoluzione della convenzione

Determina

Procedersi a notificare la dichiarazione di avvenuta risoluzione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento perfezionata il 27.11.2007 tra il Consorzio di Ambito di Agrigento (oggi Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento - ATI AG9) ed il gestore del detto servizio Girgenti Acque SpA, per grave inadempimento del Gestore.

Il Direttore F.F.
Dott. Vincenzo Iacondo



Il Presidente
Prof. Avv. Francesca Valenti

